

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1143**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BASSO, STANISCI, VICINI, BARATELLA,  
BRUNALE, DI GIROLAMO, FORCIERI, MACONI, MURINEDDU,  
PASCARELLA, PIATTI, ROTONDO e VIVIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2002**

---

Abrogazione dei vincoli per i comuni sugli impegni e sui  
pagamenti di spesa corrente di cui all’articolo 24 della legge  
28 dicembre 2001, n. 448

---

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto, le disposizioni della legge finanziaria per l'anno 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) destano serie preoccupazioni per i Comuni.

In particolare le norme relative al patto di stabilità interno, applicabili nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultano oltremodo «umilianti» per le autonomie, essendo concepite in un evidente contesto di sfiducia, comprovato dalle pesanti misure punitive previste. Ricordiamo che il patto di stabilità deriva dagli impegni presi in sede comunitaria dai governi locali per il risanamento dei conti pubblici. Dal 1998 il patto di stabilità ha definito il concorso di regioni, province e comuni alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico complessivo, fissando gli obiettivi del miglioramento del saldo finanziario e della riduzione del rapporto tra il debito ed il prodotto interno lordo (PIL).

Tali obiettivi, essendo correlati al rapporto tra entrata e spesa potevano essere agevolmente raggiunti dagli enti in crescita demografica, sociale ed economica, poichè generalmente l'aumento dei fattori di sviluppo comporta per l'ente locale una lievitazione delle spese, ma anche delle entrate (basti pensare all'ICI).

La finanziaria per l'anno 2002, oltre ad inasprire i vincoli del patto di stabilità degli anni precedenti, ha introdotto un nuovo pesante limite, obbligando gli enti a non incrementare la spesa corrente oltre il 6 per cento della stessa spesa dell'anno 2000. Ai comuni che vivono e promuovono lo sviluppo e la solidarietà non è quindi consentita alcuna occasione di crescita, poichè, indipendentemente dall'ammontare delle entrate, la loro autonomia può essere esercitata solo entro

un limite finanziario posto arbitrariamente dal legislatore.

L'aspetto più grave è il contrasto con la Costituzione, recentemente riformata a seguito dal *referendum*, che nella direzione del federalismo amministrativo, sancisce l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, qualificandoli protagonisti del nuovo assetto istituzionale e della riforma della pubblica amministrazione, iniziata con le leggi «cosiddette Bassanini» (legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997, n. 127).

Il limite imposto dalla suddetta legge finanziaria sembra, inoltre, trascurare la valenza del principio di sussidiarietà, introdotto dal Trattato di Maastricht e recepito da anni nel nostro sistema giuridico, che tende ad attribuire la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni in quanto istituzioni «di base», più vicine al cittadino; un ruolo che i comuni hanno accettato, nonostante l'insufficienza delle risorse trasferite dallo Stato.

Questo il panorama: una tangibile contraddizione tra gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali e l'effettiva capacità di movimento, imbrigliata da vincoli immotivati ed anacronistici.

In Parlamento, in sede di discussione della legge finanziaria per il 2002, gli emendamenti delle opposizioni, tesi ad evitare la mortificazione degli enti locali, sono stati puntualmente bocciati dalla maggioranza. Il risultato è che, in questo periodo, tutti i comuni italiani, nella predisposizione dei bilanci di previsione, stanno incontrando notevoli difficoltà a rientrare nel patto di stabilità così come previsto dalla legge finanziaria.

Il concorso delle autonomie locali agli obblighi comunitari ed agli obiettivi di finanza

pubblica può realizzarsi, come è avvenuto con successo dal 1999 ad oggi, ponendo dei limiti al disavanzo di cassa (previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 2001), senza costringere gli enti a rinunciare all'implementazione di nuovi servizi e, in generale, alla promozione dei fattori di miglioramento della qualità della vita.

Il presente disegno di legge consta di un solo articolo, con il quale si propone l'abrogazione delle disposizioni contenute nell'articolo 24 della citata legge n. 448 del 2001, che prevedono che il complesso delle spese correnti dei comuni per il 2002 non possa superare l'ammontare della spesa corrente per il 2000, aumentato del 6 per cento.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* i commi 2 e 4 sono abrogati;
- b)* al comma 9, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.